

Prefettura di Brindisi Ufficio Territoriale del Governo AREA II-RACCORDO ENTI LOCALI-CONSULTAZIONI ELETTORALI

AI SIGG.SINDACI E COMMISSARI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020. Decreti di convocazione dei comizi elettorali.

Per l'esecuzione, si trasmette copia del decreto n. 324 del 3 agosto 2020 con il quale il Presidente della Regione Puglia ha convocato per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi elettorali, per la elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale nonché copia del decreto n. 325 del 3 agosto 2020 con il quale è stato determinato il numero dei seggi del Consiglio Regionale da assegnare a ciascuna circoscrizione della Regione.

Si trasmette, altresì, il decreto n. 326 del 3 agosto 2020 con il quale è stato determinato il numero dei candidati suddiviso per genere nonchè il numero dei presentatori.

Si rammenta che il manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nonchè quello relativo alla assegnazione dei seggi del Consiglio regionale alle singole circoscrizioni, da stamparsi entrambi a cura di codeste Amministrazioni, dovranno essere affissi inderogabilmente giovedì 6 agosto p.v., 45° giorno antecedente la data delle elezioni.

IL VICEPREFETTO

PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 324 del registro

Oggetto: Decreto di Indizione comizi.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43;

VISTI gli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, recante "Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020", con il quale, in via eccezionale, alla luce dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sono stati differiti i termini per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, sarebbe dovuto avvenire entro il 2 agosto 2020;

VISTO l'art. 1-bis del citato decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, così come introdotto dalla L. 19 giugno 2020 n. 59, con il quale, al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale nelle operazioni di votazione delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, è stato previsto che le stesse, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;



PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale dispone che "le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno" (Election day);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 con il quale sono stati indetti i comizi per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto convocando i relativi comizi per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 con il quale è stato indetto il referendum popolare confermativo relativo all'approvazione del testo della legge costituzionale recante «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019 convocando i relativi comizi per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;

VISTO il Decreto 15 luglio 2020 con il quale il Ministro dell'Interno ha fissato per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 la data di svolgimento del turno annuale ordinario delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali e per domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020 la data dell'eventuale turno di ballottaggio;

VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante "Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario";

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.L.;



PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

RAVVISATO di aderire al principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1-bis del Decreto-Legge 20 aprile 2020 n. 26, così come introdotto dalla L. 19 giugno 2020, n. 59, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio;

RITENUTO di dover indire, ex art. 5 della citata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, per compiuto quinquennio di carica, le consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

DECRETA

nella Regione Puglia sono indette le consultazioni per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale per compiuto quinquennio di carica dalla data delle precedenti elezioni.

I comizi sono convocati per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020; le operazioni di voto si svolgeranno domenica dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Giusta previsione di cui al comma 3, dell'art. 1-bis, del citato decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, le operazioni di scrutinio avranno luogo, senza interruzione, dopo quelle del referendum confermativo i cui comizi sono convocati per le medesime giornate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Commissioni Straordinarie dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari, ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di Provincia e ai Sigg. Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali della regione.



PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Bari, 03 agosto 2020

EMILIANO



PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. <u>325</u>del registro

Oggetto: Circoscrizioni elettorali. Decreto di assegnazione seggi, ex artt. 3 e 4, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 324 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione;

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia, eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 15° censimento generale della popolazione al 9 ottobre 2011;

VISTA la legge 31 dicembre 2012, n. 235, recante disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTI gli artt. 3 e 4 della su richiamata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;



PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante "Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario";

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.L.;

DECRETA

alle circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle Province istituite nella Regione dalla legge della Repubblica, sono assegnati, ex artt. 3 e 4, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, ventitré seggi, come indicati nella tabella allegata al presente decreto e del quale costituisce parte integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Commissioni Straordinarie dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari ed ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di provincia della regione.

Bari, 03 agosto 2020

EMILIANO L'AND

Regione Puglia Il Presidente della Giunta

Circoscrizioni elettorali

Tabella di assegnazione di numero **ventitre** seggi di Consigliere Regionale a norma dell'art. 4, co. 1, della L.R. 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, (parte integrante del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 325... del 03/08/2020)

| | | QUOZIENTE DI RIPA | 176.198,00 | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-----|-------|--|
| CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI | POPOLAZIONE CENSIMENTO 2011 | QUOZIENTI INTERI | RESTI | | SEGGI | |
| | | | | | | |
| BARI | 1.247.303 | 7 | 13.917,00 | | 7 | |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 391,723 | 2 | 39.327,00 | | 2 | |
| BRINDISI | 400.801 | 2 | 48.405,00 | | 2 | |
| FOGGIA | 626.072 | | 97.478,00 | (*) | 4 | |
| LECCE | 802.018 | 4 1 | 97.226,00 | (*) | 5 | |
| TARANTO | 584.649 | 3 | 56,055,00 | | 3 | |
| TOTALI | 4,052.566 | 21 | 352.408,0 | | 23 | |

N.B. Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un altro seggio.

EMPLIANO LINE



PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 326 del registro

Oggetto: Circoscrizioni elettorali. Liste di candidati per la carica di Consigliere regionale.

Decreto di determinazione del numero di candidati suddiviso per genere (quantitativo minimo e massimo) e del numero di presentatori. - Artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 324 in data odierna con il quale sono stati convocati, per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia;

VISTO l'art. 24 dello Statuto della Regione Puglia che fissa in cinquanta, oltre al Presidente della Giunta regionale, il numero dei consiglieri di cui si compone il Consiglio Regionale, eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione:

VISTO l'art. 41 del medesimo Statuto il quale dispone che confestualmente alla elezione del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Puglia eleggono a suffragio universale e diretto il Presidente della Giunta regionale;

VISTA la legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, recante "Norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012, e successive modificazioni, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012 n. 294, con il quale è stata dichiarata la popolazione legale della Repubblica a seguito dei risultati del 15° censimento generale della popolazione al 9 ottobre 2011;

VISTI gli artt. 3, 4 e 8, commi 8, 12 e 13, della su richiamata legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, con il quale, tenuto conto dell'esigenza di



PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale delle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020 garantendo nel contempo il pieno esercizio dei diritti civili e politici, è stato ridotto a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature;

VISTO il Decreto-Legge 31 luglio 2020, n. 86 recante "Disposizioni urgenti in materia di parita' di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario";

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario di attuazione del D.L. n. 86/2020, prot. 82022 del 03/08/2020, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo D.L.;

DECRETA

le liste circoscrizionali da utilizzare per l'elezione del Consiglio regionale della Puglia, a norma dell'art. 8, commi 12 e 13, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e successive modificazioni, devono comprendere un numero di candidati, suddiviso per genere, compreso tra il numero minimo e massimo, come determinato per ciascuna circoscrizione elettorale dalla allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Nella medesima tabella, giusta i disposti di cui all'art. 8, comma 9, della citata legge regionale, e all'art. 1-bis, comma 5, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, inserito dalla legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, è determinato, altresì, il numero dei presentatori occorrenti per la presentazione delle liste nei casi di insussistenza delle condizioni di esonero.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sarà comunicato ai Sigg. Prefetti della regione, per la trasmissione ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari e Commissioni Straordinarie dei Comuni della regione per darne notizia agli elettori, nonché al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari ed ai Sigg. Presidenti dei Tribunali dei capoluoghi di provincia della regione.

Bari, 03 agosto 2020

Sarmiliano Zuliano



CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI - LISTE DI CANDIDATI

DETERMINAZIONE DEL NUMERO. DI CANDIDATI, DISTINTO PER GENERE, OCCORRENTE PER LA FORMAZIONE DI CIASCUNA LISTA E RELATIVO NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI NECESSARIE NEI CASI DI INSUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI ESONERO.

QUANTITATIVI MINIMI E MASSIMI.

| NUMERO SOTTOSCRITTORI | MASSIMO (3) | 3000 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
|-----------------------|--------------------|-----------|------------------------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| (UMERO SO) | (3) (4) | 299 | 334 | 334 | 584 | 584 | 584 | |
| MASSIMO | GENERE B (2) | တ | 6 | n | ιΩ | Ø | Ą | 30 |
| | GENERE A (2) | 9 | 2. | N | ь | 4 | 3 | 20 |
| ANDIDATI | TOTALE (4) | 15 | သ | ഗ | 8 | 10 | 7 | 50 |
| NUMERO CANDIDATI | GENERE B (2) | 4 | - | Ŧ | 7 | в | 2 | 13 |
| MINIMO | GENERE A (2) | m | | F | 2 | N | 1 | 10 |
| | TOTALE (1) | 7 | 82 | 8 | 4 | വ | e | 23 |
| CONSIGLIERI | DA ELEGGERE | 1 | 2 | N | 4 | Q | e | 23 |
| POPOLAZIONE CONSIGI | CENSIMENTO 2011 | 1,247,303 | 391,723 | 400.801 | 626.072 | 802.018 | 584,649 | 4.052.566 |
| Wolziassocialio | ELETTORAL | | RARI ETTA-ANDRIA-TRANI | BRINDISI | FORSIA | | TARANTO | TOTAL |

(1) Arr. 8, comma 12, L.R. 31 gennato 2005, n. 2

the executar circoscrizione ogni ista deve comprendere un numero di candidati men inferiore al numero dei seggi assegnatian sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 e non superiore al numero che si outene dividendo per coquadia il numero degli abiami della Regiona e assegnando i seggi in proporacone alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quorienti interi e dei più alti resti.

(2) Art. S. comma 15, L.R. 31 gennato 2005, 11.2

Nele liste di caridrati è assecurata la rappresentanza di cuttambi i acessi. In ogni lista nessano dei due sessi può essere rappresentato in mistra superiore al 60 per cente, in caso di quoziene frazionario si procede all'unta più viena. Ai gruppi consiliari formatsi a seguito dell'esto delle clezioni composti dai morimenti e dai partiti politici che abbiano presentato. Iste non rispettose della proporzione di car al presente comma è applicata, da parte del Conseglio regionale, in fase di aragazione per la prima amundità, una sanzone fino a un massimo della meda, in misura diretiamente protocizionale ai candidati in più rispectio structio structio structio, dia contributi foro assegnati ai sensi dell'articolo 5 della fegge regionale 11 gennato 1994, a. 3 (Norme, per il funzionamento dei grappi consiliati), cost conte in ultimo soditutio dall'arricolo 5 della legge, regionale 30 novembre 2012, n. 34 (Ridazione dei casti della politica). Il Presidente del Consiglio regionale determina con proprio decreto l'anmoniane della somma.

(3) Art \$, commi 8 e 9, L.R. 31 gernaro 2005, n. 2

'8 Le liste devouo essere presentate

a) da atrigeno 750 e da non più di 1100 elettori secritti rielle liste elettorali di Comuni compresi nelle circoserizioni (tito a 100 000 abtuani

b) dis almenti. F.OOCe da non più di 1.500 chedon, secriti nelle liste eleterali di Comuni compresi relle cucoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti.

c) da almeno 1,750 e da non più di 2,500 eletion iscritti nelle liste eletiorali di Comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 560 000 abitanti e fino a 1,000 000 di abitanti. d) digalineno 2000 e da non più di 3,000 eletorn iscritti nelle hare elettocali di Comuni compres nelle circoscrizioni con più di 1,000 000 di abitann.

9. Sono esonerate dalla sonoscrizione degli elettori le liste, con simbolo suche composato, che suro, espression di pariti ornatione du gruppi consilien già presenti in Consiglio o costinuti in gruppo parlamentare nella tegissitura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in canca nella legislatura appera conclusa. In tal caso la delegia alla presentazione della lista viene effettuara dal legiale rappresentante del grappo o del pantio, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con alto autenticato da notato "

(4) Act 1-bis, commisse 6 del decrevo-legge 20 aprile 2020, a. 26 Thepostioni ungont annatera di considerioni elementi per lanno 7020", inserno dalla legge 19 giugno 2020, a. 59

3 ornissis

2 omissis

ontis sus

5. In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19 e rentato conto dell'esigenza di assicutare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagno da COVID-19 nel conso del proceso pieno esercizio dei diritti civili e politici nello svolgimento delle edezioni delle regioni a statuto ordinario dell'anno 2020, il numero minimo di sottoscrizzioni refinesto per la presentazione delle fiste e delle familiature e ndotto a un terz 6. E fatta salva per clincuma regione la possibilità di prevedere, per le elezioni regionali del 2020, disposizioni diverse da quello di cua al comma 5, ai fini della prevenzione e della riduzione del rischio di commano da COVID-19.